

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 17 del 12/02/2010

OGGETTO:

DISCIPLINA DELL'AVVALIMENTO DI PERSONALE DEI COMUNI DA PARTE DELL'UNIONE, IN ATTUAZIONE DEL MODELLO OPERATIVO DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ART. 18 DELLO STATUTO.

L'anno duemiladieci, il giorno dodici del mese di febbraio, alle ore 16.00, presso la sede dell'Unione Valdera a Pontedera, si è tenuta la seduta della Giunta dell'Unione Valdera dietro convocazione diramata dal Presidente ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione.

Risultano all'appello i Signori:

MENCACCI IVAN - PRESIDENTE UNIONE	P
GUIDI CORRADO	Assente
CIAMPI LUCIA	P
FATTICIONI FILIPPO	P
VANNOZZI GIORGIO	P
MANCINI FRANCESCA	P
D'ADDONA THOMAS	Assente
TEDESCHI FABIO	P
PETRESI ANDREA, Assessore delegato dal Sindaco Crechi Silvano	P
CICARELLI ALESSANDRO	P
MILLOZZI SIMONE	P
TURINI DAVID	P
FAIS ANTONIETTA	P

Risultano inoltre, in qualità di invitati permanenti alle sedute della Giunta, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento, ai sensi dell'art.32 c.1 dello Statuto:

SERAFINI ROBERTO	Assente
FALCHI ALBERTO	P

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la Dott.ssa ADRIANA VIALE Segretario Generale dell'Unione Valdera.

Partecipa inoltre, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Direttore Generale dell'Unione Valdera GIOVANNI FORTE.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art.4 del Regolamento di Funzionamento della Giunta, il Presidente dell'Unione Valdera IVAN MENCACCI.

Il Presidente, visto l'articolo 14 del Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Decisione :

La Giunta dell'Unione:

1. ritiene di realizzare il modello funzionale di cui all'art. 18 dello Statuto (*"L'Unione Valdera assume come modello di riferimento un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio, almeno a livello comunale"*) attraverso più strumenti:
 - 1.1. costituzione di uffici relazioni con il pubblico presso i singoli enti, condotti dall'Unione;
 - 1.2. comando sul posto;
 - 1.3. avvalimento
2. individua nell'avvalimento¹ l'istituto giuridico attraverso il quale *"I comuni assicurano, per il raggiungimento delle finalità demandate all'Unione, la necessaria collaborazione delle proprie strutture e uffici"* (art. 5, comma 5, Atto costitutivo), applicabile in particolare alle situazioni in cui il personale è chiamato ad agire sia per l'Unione che per il comune;
3. approva conseguentemente l'allegato schema di accordo (Allegato "A"), relativo alla disciplina e contenuti dell'istituto dell'avvalimento nell'ambito dei rapporti tra Unione e comuni ad essa aderenti, e la relazione di accompagnamento (Allegato "B");
4. l'avvalimento si applica nei servizi individuati dalla Giunta dell'Unione di comune accordo con i comuni ad essa aderenti.

Motivazione (i motivi che hanno portato all'emanazione dell'atto):

L'avvalimento presenta un maggiore grado di flessibilità rispetto al comando e ben si attaglia allo schema operativo dell'Unione, nel quale i comuni mantengono un ruolo centrale nell'erogazione ai cittadini dei servizi attribuiti alla competenza dall'Unione. Lo statuto dell'Unione e le convenzioni sottoscritte dai comuni nei diversi ambiti (Suap, Protezione Civile, Personale, Informatica, etc.) prevedono, direttamente o indirettamente, un ruolo attivo dei comuni nell'erogazione dei servizi, secondo gli indirizzi formulati durante la fase costitutiva dell'Unione².

Nel modello adottato dall'Unione Valdera, l'Unione assicura centralmente l'attività di 'produzione' delle funzioni trasferite, mentre la 'distribuzione' avviene a livello di singolo comune, con personale in genere appartenente all'ente.

¹ L'avvalimento è l'istituto mediante il quale un organo della Pubblica amministrazione utilizza capacità organizzative e tecniche insediate in un apparato organizzativo di un'altra Pubblica amministrazione, pur conservando la titolarità e l'esercizio della funzione.

² Si vedano al riguardo le linee guida per l'Unione formulate dalla Conferenza dei Sindaci in data 6 novembre 2007, disponibili sul sito dell'Unione Valdera

Adempimenti a cura dei destinatari:

I comuni aderenti all'Unione e l'Unione dovranno adottare gli atti e svolgere le attività loro richieste dall'accordo fornito in allegato.

Adempimenti a cura dell'ente pubblico:

La Segreteria servizi generali curerà la pubblicazione del presente atto.

La Segreteria servizi generali provvederà inoltre a inviare il presente atto a tutti i comuni aderenti all'Unione Valdera e ai responsabili dei servizi dell'Unione coinvolti.

Segnalazioni particolari :

Il Direttore Generale Giovanni Forte ha espresso in data 11/02/2010 parere favorevole in linea tecnica sul presente provvedimento ed ha dichiarato che lo stesso non necessita di parere di regolarità contabile, non comportando impegni di spesa o diminuzioni di entrata.

La Giunta dell'Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267 al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Riferimenti Normativi (richiamo delle norme a cui il presente atto fa riferimento):

a) Generali :

- D. Lgs. 267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio
- Statuto dell'Unione Valdera
- Atto Costitutivo dell'Unione Valdera
- Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione Valdera

b) Specifici:

- Art. 18 dello Statuto dell'Unione Valdera - "Modello di riferimento"
- Art. 5, comma 5, dell'Atto Costitutivo dell'Unione *"I comuni assicurano, per il raggiungimento delle finalità demandate all'Unione, la necessaria collaborazione delle proprie strutture e uffici."*
- Art. 8, comma 1, dell'Atto Costitutivo dell'Unione – "Modalità di finanziamento"
- Art. 1, comma 557, della legge finanziaria per l'anno 2005: *"I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza."*
- Legge regionale del 19 luglio 1995, n. 77 "Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento" Art. 9 – *"Decentramento amministrativo di funzioni della Regione e avvalimento di uffici di enti locali"*
- Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, c. 557 *"I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non*

industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza."

- Linee guida per la redazione di convenzioni per la gestione associata in Regione Toscana - Art. 10 (Dotazione di personale)
- Art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alla immediata esecutività delle deliberazioni

Ufficio Proponente:

Direzione Generale

Responsabile del procedimento: Giovanni Forte

Telefono 0587 299560

g.forte@unione.valdera.pi.it

ALLEGATO "A"

**ACCORDO ATTUATIVO (EX ART. 15 L. 241/90) TRA I COMUNI DELLA
VALDERA PER LA DISCIPLINA DELL'AVVALIMENTO DI UNITA'
ORGANIZZATIVE COMUNALI DA PARTE DELL'UNIONE**

In data _____ presso _____

TRA

l'Unione VALDERA, partita IVA/CF rappresentata da
....., in esecuzione della deliberazione della Giunta n. ____ del
_____;

E

il Comune di BIENTINA, partita IVA/CF rappresentato da
..... in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. ____
del _____;

E

il Comune di BUTI, partita IVA/CF rappresentato da
.....

E

il Comune di CALCINAIA, partita IVA/CF rappresentato da
.....

E

il Comune di CAPANNOLI, partita IVA/CF rappresentato da
.....

E

il Comune di CASCIANA TERME, partita IVA/CF rappresentato da
.....

E

il Comune di CHIANNI, partita IVA/CF rappresentato da
.....
E
il Comune di CRESPINA, partita IVA/CF rappresentato da
.....
E
il Comune di LAJATICO, partita IVA/CF rappresentato da
.....,
E
il Comune di LARI, partita IVA/CF rappresentato da
..... ,
E
il Comune di PALAIA, partita IVA/CF rappresentato da
..... ,
E
il Comune di PECCIOLI, partita IVA/CF rappresentato da
..... ,
E
il Comune di PONSACCO, partita IVA/CF rappresentato da
..... ,
E
il Comune di PONTEDERA, partita IVA/CF rappresentato da
.....,
E
il Comune di S. MARIA A MONTE, partita IVA/CF rappresentato da
..... ,
E
il Comune di TERRICCIOLA, partita IVA/CF rappresentato da
.....

di seguito nominati indistintamente Enti sottoscrittori

Premesso che

- in data 30 ottobre 2008 i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola hanno costituito l'Unione dei Comuni della Valdera;

- l'art. 5, comma 5, dell'Atto costitutivo prevede che "I comuni assicurano, per il raggiungimento delle finalità demandate all'Unione, la necessaria collaborazione delle proprie strutture e uffici";
- l'art. 18 dello Statuto dispone che "L'Unione Valdera assume come modello di riferimento un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio, almeno a livello comunale";
- il sistema a rete e il principio di collaborazione trovano una possibile forma di attuazione concreta nell'istituto giuridico dell'avvalimento, attraverso il quale un ente pubblico si avvale per lo svolgimento di determinate funzioni di un altro ente, utilizzando personale, strutture e beni strumentali di questo;
- occorre regolare con puntualità il rapporto che intercorre in tali casi tra i comuni e l'Unione, attraverso un accordo che ne disciplini contenuti e implicazioni;
- è opportuno utilizzare lo strumento di cui all'art.15 della L. 241/90, tenuto conto che si tratta di disciplinare gli aspetti organizzativi dello svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, dando attuazione alle previsioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Unione, già approvati dai Consigli di tutti i comuni aderenti all'Unione

Tutto ciò premesso i soggetti su indicati convergono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Finalità e oggetto dell'accordo

1. Per lo svolgimento di funzioni e compiti che rientrano nella propria competenza l'Unione può avvalersi di unità organizzative comunali. In tali casi, il rapporto funzionale intercorre tra gli enti, secondo i principi dettati dal presente accordo
2. Attraverso l'avvalimento, l'Unione e i comuni ad essa aderenti intendono:
 - a. concretizzare la previsione di cui all'art. 18 dello Statuto dell'Unione (*"L'Unione Valdera assume come modello di riferimento un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio, almeno a livello comunale"*),
 - b. snellire e rendere più efficienti le relazioni operative tra i comuni e l'Unione;
 - c. delineare, tra gli strumenti utili per la gestione integrata dei servizi nel sistema Valdera, una forma di rapporto tra enti (l'avvalimento appunto) che risponda in modo funzionale ed efficace alle diverse esigenze in campo.
3. L'istituto dell'avvalimento è utilizzabile soltanto allorché le prestazioni richieste vengano ad essere svolte presso il singolo comune, senza modifica del luogo e posto di lavoro del personale interessato; l'avvalimento è particolarmente indicato nei casi in cui il personale da utilizzare operi per parte del proprio tempo di lavoro per il comune e in parte per l'Unione.
4. L'avvalimento rappresenta una delle possibili forme di impiego di personale in forza ai comuni nei servizi di competenza dell'Unione, anche in vista e nell'attesa della costituzione presso i comuni di unità operative dedicate a mantenere efficaci rapporti con tutta l'utenza dei servizi

Art. 2 – Procedura per l'attivazione dell'avvalimento

1. L'avvalimento può essere attivato in una specifica area operativa o servizio comunale allorché il ricorso a tale istituto sia previsto espressamente all'interno dei documenti di programmazione gestionale adottati dalla Giunta dell'Unione, che ne quantifica anche l'incidenza in termini di costo dei servizi e rimborso a favore degli enti dei quali ci si avvale.

2. L'avvalimento diviene operativo a partire dalla data di comunicazione al personale interessato delle nuove modalità organizzative e funzionali. La comunicazione al personale precisa:
 - 2.1. attività e funzioni per le quali si ricorre all'avvalimento;
 - 2.2. personale interessato dall'avvalimento, con indicazione anche di eventuali sostituti in caso di assenza;
 - 2.3. riferimenti gerarchici e funzionali a cui il personale interessato deve fare riferimento; in particolare, devono essere individuati gli operatori dell'Unione titolati a dettare norme operative vincolanti.
3. Gli obiettivi e le attività per le quali viene azionato l'istituto dell'avvalimento sono inclusi nel PEG dell'Unione e del Comune, anche dopo la sua effettiva attivazione.

Art. 3 – Standard operativo

1. L'Unione rende noto, in modo specifico o attraverso atti che definiscono lo sviluppo dei procedimenti amministrativi, gli standard operativi attesi e le modalità di svolgimento dell'azione amministrativa richiesta, determinati con modalità analoghe in tutti i comuni aderenti.
2. E' possibile determinare di comune accordo tra Unione e comune standard operativi superiori allo standard, che devono però risultare nell'ambito del documento di programmazione gestionale adottato dalla Giunta.
3. L'Unione fornisce e mantiene aggiornate sulla Intranet dell'Unione o altro supporto informatico idoneo le istruzioni operative per il regolare ed efficace svolgimento del servizio.

Art. 4 – Implicazioni connesse all'attivazione dell'avvalimento

1. Il personale interessato dall'avvalimento ha titolo per partecipare ad eventuali forme di incentivazione disposte dall'Unione in modo specifico per le attività svolte. L'erogazione dei compensi incentivanti è effettuata dal comune, che riceve i fondi necessari dall'Unione.
2. La valutazione dei comportamenti e delle prestazioni del personale interessato dall'avvalimento spetta al comune; l'Unione concorre a tale valutazione attraverso un rapporto strutturato di comune accordo tra i responsabili interessati dei due enti. Il rapporto avrà maggiore incidenza nella valutazione complessiva del dipendente quanto maggiori saranno le prestazioni rese a favore dell'Unione.

Art. 5 – Formazione del personale

1. Il personale interessato dall'avvalimento è tenuto ed ha diritto a frequentare i corsi e gli incontri formativi e informativi organizzati dall'Unione per il regolare svolgimento dei servizi, funzioni e procedimenti nell'ambito dei quali viene impiegato l'avvalimento.

Art. 6 - Responsabilità

1. L'Unione rimane titolare e responsabile dell'erogazione del servizio nei confronti del comune di cui ci si avvale per lo svolgimento del servizio stesso.
2. Il responsabile dell'Unione per il servizio considerato e i suoi collaboratori si relazionano direttamente con gli addetti del comune di cui ci si avvale per istruzioni operative, raccomandazioni, segnalazioni, direttive e quant'altro occorra per il regolare svolgimento delle attività.

3. Rimane responsabile gerarchico unico del personale comunale il capo servizio/settore del comune, che avrà quindi la responsabilità per la concessione di ferie e permessi, l'erogazione dei trattamenti economici accessori, l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, etc.

Art. 7 – Determinazione delle spese inerenti l'avvalimento

1. Le spese inerenti l'avvalimento sono determinate negli atti di programmazione economico finanziaria adottati annualmente dalla Giunta dell'Unione, previsti dall'art. 8 dello Atto Costitutivo dell'Unione.
2. Sia il calcolo delle spese aggiuntive del servizio che il rimborso agli enti che dispongono l'avvalimento sono determinati tenendo conto dell'assorbimento stimato di risorse umane per lo svolgimento delle mansioni per le quali si ricorre all'avvalimento.

Art. 8 - Durata e validità dell'accordo

1. Il presente accordo ha una validità illimitata, ma potrà essere integrato, modificato o revocato in rapporto all'evoluzione del sistema di erogazione dei servizi dell'Unione Valdera, previa deliberazione in tal senso della Giunta dell'Unione e delle Giunte comunali.

9 - Controversie

1. Le controversie tra i comuni e l'Unione per quanto previsto dalla presente convenzione, sia relativamente ad atti che a comportamenti amministrativi, saranno esaminati nell'ambito della Giunta dell'Unione, come previsto dall'art. 3 della convenzione istitutiva dell'Unione Valdera.

Art. 10 – Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni della convenzione e dello statuto dell'Unione della Valdera, in quanto compatibili.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e non soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
3. L'atto, che si compone di n. (.....) pagine intere e fin qui della, oltre alle firme, viene letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà.

Comune di BIENTINA: _____

Comune di BUTI: _____

Comune di CALCINAIA: _____

Comune di CAPANNOLI: _____

Comune di CASCIANA TERME: _____

Comune di CHIANNI: _____

Comune di Crespina: _____

Comune di LAJATICO: _____

Comune di LARI: _____

Comune di PALAIA: _____

Comune di PECCIOLI: _____

Comune di PONSACCO: _____

Comune di PONTEDERA: _____

Comune di S. MARIA A MONTE: _____

Comune di TERRICCIOLA: _____

ALLEGATO "B"

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

L'Unione ha necessità di stabilire connessioni trasparenti e funzionali con i comuni che ad essa aderiscono, allo scopo di dare attuazione al modello operativo delineato dallo Statuto (*"L'Unione Valdera assume come modello di riferimento un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio, almeno a livello comunale"*).

Nell'ambito delle funzioni ed attività demandate alla competenza dell'Unione³, dovendosi applicare il modello operativo sopra richiamato, alcune attività, ed in particolare le relazioni con il pubblico, devono continuare a svolgersi presso le sedi comunali.

Fino ad oggi è stato utilizzato lo strumento del 'comando sul posto'⁴, che però si è rilevato poco adeguato ai casi in cui il personale interessato continua a svolgere alcune funzioni per il comune da cui dipende, configurandosi una situazione di doppia dipendenza poco funzionale per le organizzazioni coinvolte e suscettibile di tensioni per il personale interessato.

Facendo riferimento anche alle linee guida emanate dalla regione Toscana per le gestioni associate, si è individuato nell'avvalimento lo strumento maggiormente idoneo per queste particolari situazioni. L'avvalimento è quindi un istituto integrativo che non preclude ed anzi prefigura la formazione in un prossimo futuro degli URP dell'Unione, che restano lo strumento organizzativo più idoneo per implementare servizi avanzati di front office nei singoli comuni; in pratica, l'avvalimento è principalmente rivolto a sostituire l'istituto del comando sul posto (soprattutto parziale), nei casi in cui non sia ritenuto necessario uno stretto legame gerarchico con l'Unione degli addetti ai servizi considerati.

³ Il punto della competenza è centrale: non si parlerà infatti di avvalimento o di altro istituto analogo in tutti i casi in cui la funzione non sia espressamente demandata all'Unione dallo Statuto e dagli atti convenzionali; potranno cioè rimanere in capo al comune, nell'ambito delle funzioni o servizi attribuiti all'Unione, alcuni compiti od attività che andranno svolti autonomamente dal comune nel proprio interesse, ancorché siano funzionali o prodromiche all'espletamento delle funzioni demandate all'Unione (ad es. incombenze relative alla rilevazione delle presenze nell'ambito dei servizi al personale, rilevazione delle esigenze formative interne nell'ambito del servizio formazione, etc.)

⁴ Tipologia di comando che non comporta un cambio della sede di lavoro del personale e delle mansioni, ma solo l'espletamento di funzioni per l'Unione da parte di dipendenti comunali

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione
2. Votazione favorevole unanime sulla immediata esecutività della deliberazione

Il Presidente proclama pertanto approvata la deliberazione in oggetto e la sua immediata esecutività.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'Unione Valdera

F.to IVAN MENCACCI

Il Segretario verbalizzante

F.to ADRIANA VIALE

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

DISCIPLINA DELL'AVVALIMENTO DI PERSONALE DEI COMUNI DA PARTE DELL'UNIONE, IN ATTUAZIONE DEL MODELLO OPERATIVO DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ART. 18 DELLO STATUTO.

Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Pontedera, 11/02/2010

Il Direttore generale dell'Unione Valdera

F.to Giovanni Forte

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio presso la sede dell'Unione Valdera il 19/02/2010.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA

F.to Giovanni Forte

La presente copia - in carta libera per uso amministrativo - è conforme all'originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera in Pontedera, Viale R. Piaggio, 32.

Pontedera, li 19/02/2010

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA

F.to Giovanni Forte